

Procedura ristretta per l'affidamento dei lavori per la costruzione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica della Fondazione Ri.MED a Carini (PA) - CODICE CUP H22E06000040001 - NUMERO GARA 6634629 - CODICE CIG 6945121F24

QUESITO N.14 DEL 01.03.2017

Con riferimento alla risposta al quesito n. 10 del 15.02.2017, osserviamo quanto segue:
premessi che:

- come affermato da codesta stazione appaltante i requisiti premiali sono espressi in termini di “cifra di affari ottenuta con lavori” e non in termini di “importi richiamati nei certificati di esecuzione dei lavori”;
- che la predetta cifra d'affari deve essere ricondotta ad un periodo ben individuato 2011-2015;
- che l'art. 79 del DPR 207/10 attiene al capo III – qualificazione delle imprese – sulle cui interpretazioni indicative ed operative è intervenuta la circolare di chiarimento del Ministero dei Lavori Pubblici **182/400/93 del 1° marzo 2000** e che, in particolare proprio in relazione alla “cifra d'affari” la stessa circolare chiarisce: *la cifra d'affari è pari all'importo indicato alla voce “valore della produzione” risultante dal conto economico, redatto ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. Se le stesse società svolgono attività di costruzione unitamente ad altre attività, la dimostrazione della cifra di affari è fornita con la presentazione dei bilanci annuali riclassificati e debitamente corredati dalla nota di deposito; in particolare la cifra d'affari dei lavori è pari all'importo risultante nella nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del codice civile; qualora la nota integrativa non contenga tali informazioni, la ripartizione della cifra del conto economico nelle varie attività svolte dalla società può essere comprovata con la presentazione di autocertificazione del legale rappresentante che ripartisca l'importo fra le diverse attività; tale ripartizione è suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che attestino l'effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse attività.*

Per quanto suddetto si chiede di voler confermare che i documenti a comprova della cifra d'affari siano quelli sopra indicati che operano una precisa attribuzione della cifra d'affari stessa al periodo previsto e non anche i certificati di esecuzione dei lavori.

RISPOSTA

I mezzi di prova della cifra d'affari sono quelli di cui all'art. 79, commi 3 e 4 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., in ordine ai quali occorre tenere conto anche di quanto riportato nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 182/400/93 del 1 marzo 2000 (la “**Circolare**”) - quantunque solo in via analogica, essendo la Circolare stata adottata sotto la vigenza del D.P.R. 34/2000 e ss.mm.ii., abrogato dal medesimo D.P.R. 207/2010 -, che offre una puntuale ricostruzione delle modalità di dimostrazione della cifra d'affari conseguita dai concorrenti.

I “requisiti premiali”, di cui alle lettere a), b) e c) della tabella dell'art. 15.9 del disciplinare di gara, si riferiscono a lavori specifici e, pertanto, le relative cifre d'affari potrebbero non essere direttamente desumibili dalla documentazione di cui sopra. Per tale motivo, nella stessa tabella, sono stati indicati come mezzi di prova anche tutti quei documenti dai quali possa desumersi univocamente la cifra d'affari relativa ai lavori specifici richiesti (ad esempio, contratti e/o fatture e/o certificazione del committente e/o stato di avanzamento lavori e/o documentazione ulteriore o

equivalente), che includono, se necessari, anche i certificati di esecuzione dei lavori dei committenti (art. 79, comma 6 del predetto D.P.R.). Ciò, si intende, qualora le predette cifre d'affari specifiche non siano desumibili univocamente dai documenti di cui all'art. 79, commi 3 e 4 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.. Lo stesso vale, per quanto attiene le società che svolgono attività di costruzione unitamente ad altre attività, qualora ricorrano i casi di cui alla Circolare per la presentazione dell'autocertificazione del legale rappresentante, tenendo conto del fatto che la veridicità della stessa *“è suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che attestino l'effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse attività”*. Si tenga, comunque, presente quanto disposto dall'art. 14.6.8 del disciplinare di gara.

Palermo, 6 marzo 2017

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Massimo Inzerillo